



Proposta della Direzione Generale n.158 del 31.03.2016

Deliberazione del Commissario Straordinario

n° 127 del 31 MAR. 2016

Oggetto: Istituzione Commissione Aziendale Rischio Radiologico

Su proposta della Direttore Sanitario Aziendale

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale del 17/11/2014 n. 23 avente ad oggetto "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie;

VISTA la delibera di G.R. n° 51/2 del 20/12/2014 con la quale si procedeva al Commissariamento delle ASL della Sardegna e alla nomina del dott. Federico Argiolas in qualità di Commissario Straordinario della ASL di Lanusei;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/30 del 29 dicembre 2015, con la quale al dott. Federico Argiolas è stato prorogato, fino al 31 marzo 2016, l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 01 febbraio 2016, con la quale al dott. Giovanni Deiana è stato prorogato, fino al 31 marzo 2016, l'incarico di Direttore Amministrativo Aziendale facente funzioni;

VISTA la delibera n. 104 del 14 marzo 2016 del Commissario Straordinario di presa d'atto dimissioni del dott. Bruno Pilia e nomina della dott.ssa Grazia Cattina Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni;

RICHIAMATI

- l'art. 58 comma 4 del DPR n. 270/1987;
- l'art. 54 comma 4 e l'art. 120 comma 4 del DPR n. 384/1990;
- il D. Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti";
- l'art. 69 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001;



- il D. Lgs. n. 187 del 26/05/2000 recante "Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche";
- il D. Lgs. 241 del 26/05/2000 recante "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";
- il D. Lgs. n. 257 del 09/05/2001 recante "Disposizioni correttive del D. Lgs. n. 241/2000 recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";
- i vigenti CCNL del personale del Comparto, del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza del ruolo Sanitario, Tecnico, Professionale e Amministrativo;

PREMESSO che

- l'art. 58 c. 4 del DPR 270/1987 contenente "Norme per la disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale" prevede l'istituzione di una commissione aziendale preposta all'individuazione del personale non compreso nell'art. 1 c. 2 della L. 460/1988, esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, cui corrispondere una specifica indennità di rischio radiologico;
- gli artt. 54 c. 4 e 120 c. 4 del DPR 384/1990 "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68, modificano la composizione della suddetta commissione;
- i Contratti Collettivi di Lavoro vigenti, sia quello relativo al Comparto, sia quello relativo alla Dirigenza, hanno introdotto modifiche sostanziali riguardo la disciplina dell'indennità di rischio radiologico, in particolare:
 - la precedente indennità di rischio radiologico è stata trasformata in indennità professionale specifica per i medici di radiologia e per il personale tecnico sanitario di radiologia medica, mentre per il restante personale, esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico; a differenza di quello per i TSRM e per i medici di radiologia, l'ammontare di tale indennità grava sui fondi del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;



- l'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le "zone controllate" deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine in base alle disposizioni vigenti;
- gli esiti degli accertamenti sopra menzionati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa;
- il D.Lgs. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" dispone, all'art. 69 comma 1, che gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla L. 93/1983, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati; tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti del quadriennio 1998-2001;

CONSIDERATO che l'ARAN, in relazione al dettato contrattuale che prevede la sola informazione successiva nei confronti delle OO.SS, a seguito di apposito quesito formulato dalla ASL di Cagliari, con nota prot. n. 187/2016 del 13/01/2016 ha formulato il seguente parere: "...per quanto attiene al modello delle relazioni sindacali, le norme negoziali dei CCNL sopracitati dispongono con estrema chiarezza che "gli esiti" dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del 07/04/1999 e pertanto sono scevre da ogni dubbio interpretativo";

PRESO ATTO della obiettiva necessità di dover procedere alla istituzione della Commissione Aziendale Rischio Radiologico anche alla luce delle normative sopravvenute in materia di sicurezza sul lavoro sulla base dei dispositivi contenuti negli artt. 54 e 120 del DPR 384/90 per l'individuazione del personale del Comparto e della Dirigenza cui corrispondere l'indennità di rischio da radiazioni;

RITENUTO pertanto di costituire la Commissione Rischio Radiologico con le funzioni sopracitate e nella composizione di seguito elencata:

Direttore del P.O. "N.S. della Mercede" o suo delegato	Presidente
Direttore UOC Radiologia o suo delegato	Componente
Medico Competente	Componente
Medico Autorizzato	Componente



Esperto Qualificato	Componente
Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio o suo delegato	Componente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominato fra gli RLS aziendali	Componente

RITENUTO altresì opportuno stabilire che tra i compiti preliminari della Commissione, una volta insediata su convocazione del suo Presidente, vi sia quello di predisporre un regolamento per determinare le modalità ed i criteri che devono presiedere il riconoscimento della indennità di rischio radiologico, a specificazione dei principi e criteri già stabiliti nei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro, stabilendo che tale proposta di regolamento venga sottoposta all'approvazione della Direzione Sanitaria Aziendale, previa informativa alle OO.SS.;

DATO ATTO che il presente atto non comporta maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio aziendale;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 552 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplina l'organizzazione delle Unità sanitarie locali;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5" che detta norme generali di organizzazione delle Asl;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. ed il Direttore Sanitario F.F., resi ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'Atto Aziendale e in seduta comune con gli stessi;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- di istituire la Commissione Aziendale Rischio Radiologico deputata alla l'individuazione del personale del Comparto e della Dirigenza, non compreso nell'art. 1 c. 2 della L. 460/1988, esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, cui corrispondere una specifica indennità di rischio radiologico;
- di prevedere che la Commissione Aziendale Rischio Radiologico, come primo atto, predisponga un regolamento per determinare le modalità ed i criteri che devono presiedere il riconoscimento della indennità di rischio radiologico, a specificazione dei principi e criteri già stabiliti nei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro, da sottoporre all'approvazione della Direzione Sanitaria Aziendale, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali;



- di prevedere che la Commissione sia così composta:

<i>d.m. Grazia Cattina</i> Direttore del P.O. "N.S. della Mercede" o suo delegato	Presidente
<i>d.m. Bruno Pilia</i> Direttore UOC Radiologia o suo delegato	Componente
<i>Dott. Davide Setzu</i> Medico Competente	Componente
<i>Dott. Rosella Marchi</i> Medico Autorizzato	Componente
<i>d.f. Marianna Loi</i> Esperto Qualificato	Componente
Inf. Vito Collu Coordinatore Infermieristico Blocco Operatorio o suo delegato	Componente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominato fra gli RLS aziendali	Componente

- di incaricare dell'esecuzione della presente il Direttore del Presidio Ospedaliero ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr. Giovanni Deiana

Il Direttore Sanitario f.f.
d.m. Grazia Cattina

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Federico Argiolas



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

31 MAR. 2016

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

AZ. U.S.L. 4 LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Lor Antonio Mario

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

AZ. U.S.L. 4 LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Lor Antonio Mario

Protocollo n° PG/2016/ 7163 Lanusei, li 31 MAR. 2016

DESTINATARI:

- Commissario Straordinario
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Prevenzione e Protezione